

Legge federale sui precursori di sostanze esplodenti (Legge sui precursori, LPre)

del ...

Avamprogetto

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 95 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del ...,
decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e campo d'applicazione

¹ La presente legge si prefigge di prevenire che reati contro la vita e l'integrità delle persone o contro oggetti siano commessi con sostanze esplodenti preparate artigianalmente. Contribuisce a prevenire la commissione di simili reati all'estero.

² Disciplina l'etichettatura di sostanze che possono essere utilizzate per preparare sostanze esplodenti, nonché l'acquisto, la detenzione, l'importazione, l'esportazione e l'uso di tali sostanze da parte di utilizzatori privati. Essa prevede la possibilità di segnalare avvenimenti sospetti e l'attuazione di misure di sensibilizzazione.

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente legge s'intende per:

- a. *utilizzatore privato*: ogni persona fisica o giuridica che non utilizza un precursore a fini di lucro, di formazione o di ricerca oppure nell'ambito di un'attività di pubblica utilità e che non lo mette a disposizione sul mercato;
- b. *precursori*: ogni sostanza chimica che può essere utilizzata per preparare sostanze esplodenti, nonché i miscugli, le miscele e le soluzioni che la contengono;
- c. *sostanze esplodenti*: ogni sostanza la cui esplosione può essere provocata mediante innesco senza apporto di aria e che è atta a mettere in pericolo la vita o l'integrità delle persone o a distruggere oggetti;
- d. *messa a disposizione sul mercato*: ogni fornitura di un precursore sul mercato nel quadro di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

RS

1 RS 101

2017-.....

1

- e. *importazione*: introduzione sul territorio svizzero;
- f. *esportazione*: uscita dal territorio svizzero.

Sezione 2: Restrizioni di accesso

Art. 3

¹ Il Consiglio federale allestisce un elenco dei precursori per i quali sussiste il rischio di uso abusivo. In tale contesto tiene conto del diritto internazionale.

² Per ciascun precursore di cui al capoverso 1, esso definisce le concentrazioni alle quali si applicano i seguenti livelli di accesso:

- a. accesso libero;
- b. accesso soggetto a registrazione;
- c. accesso soggetto a registrazione e autorizzazione;
- d. nessun accesso.

³ Nel definire i livelli di accesso, il Consiglio federale tiene conto soprattutto delle proprietà e della pericolosità del precursore, del rischio di uso abusivo e del diritto internazionale.

Sezione 3: Utilizzatori privati

Art. 4 Detenzione di precursori

¹ La detenzione di precursori di cui all'articolo 3 capoverso 2 lettera b da parte di utilizzatori privati è permessa soltanto se l'acquisto o l'importazione è stata registrata.

² La detenzione di precursori di cui all'articolo 3 capoverso 2 lettera c da parte di utilizzatori privati è permessa soltanto se questi ultimi dispongono della pertinente autorizzazione di acquisto e se l'acquisto o l'importazione è stata registrata.

³ La detenzione di precursori di cui all'articolo 3 capoverso 2 lettera d non è permessa a utilizzatori privati.

Art. 5 Trasferimento di precursori

Agli utilizzatori privati è vietato trasferire precursori di cui all'articolo 3 capoverso 2 lettere b–d.

Art. 6 Rilascio dell'autorizzazione di acquisto

¹ Per poter accedere ai precursori di cui all'articolo 3 capoverso 2 lettera c, gli utilizzatori privati presentano una richiesta all'Ufficio federale di polizia (fedpol).

² La richiesta deve contenere le indicazioni seguenti:

- a. le generalità del richiedente;
- b. le informazioni sul precursore;
- c. l'uso previsto del precursore;
- d. se del caso, l'esportazione prevista del precursore (art. 9 cpv. 1).

³ Fedpol rilascia un'autorizzazione di acquisto se il richiedente è maggiorenne, se è domiciliato in Svizzera, se indica un uso previsto plausibile e se non sussiste alcun motivo d'impedimento.

⁴ Sussiste un motivo d'impedimento se:

- a. il richiedente è sottoposto a curatela generale o è rappresentato da un mandatario designato con mandato precauzionale;
- b. vi sono indizi secondo cui il richiedente potrebbe utilizzare, manipolare o custodire il precursore in modo tale da esporre a pericolo se stesso o terzi;
- c. il richiedente è iscritto nel casellario giudiziale per un reato tale da far temere che possa commettere reati contro la vita e l'integrità delle persone o contro oggetti oppure che possa contribuire alla commissione di simili reati; o
- d. vi è motivo di ritenere che il richiedente possa commettere reati contro la vita e l'integrità delle persone o contro oggetti oppure contribuire alla commissione di simili reati.

⁵ Se per l'uso previsto indicato si può ricorrere a una sostanza alternativa, fedpol può rifiutare il rilascio dell'autorizzazione di acquisto. Fedpol informa la persona interessata di questa soluzione alternativa.

⁶ L'autorizzazione di acquisto è rilasciata per uno o più precursori e ha una validità massima di tre anni. Può essere corredata di oneri e condizioni.

Art. 7 Revoca dell'autorizzazione di acquisto

¹ Durante la durata di validità dell'autorizzazione di acquisto, fedpol può riesaminare periodicamente se i presupposti per il rilascio sono ancora adempiuti.

² Se i presupposti non sono più adempiuti, fedpol può revocare l'autorizzazione di acquisto. Può confiscare i precursori acquistati sulla base dell'autorizzazione di acquisto revocata.

³ Il Consiglio federale definisce i criteri per la verifica e la revoca dell'autorizzazione di acquisto.

Art. 8 Importazione di precursori

¹ Gli utilizzatori privati possono importare precursori di cui all'articolo 3 capoverso 2 lettere b e c soltanto se:

- a. hanno preventivamente registrato l'importazione per via elettronica e
- b. nel caso dei precursori di cui all'articolo 3 capoverso 2 lettera c, dispongono della necessaria autorizzazione di acquisto.

² Su richiesta dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD), gli utilizzatori privati documentano la registrazione e il rilascio dell'autorizzazione di acquisto e forniscono tutte le informazioni utili.

³ Alla registrazione elettronica si applica, per analogia, l'articolo 11.

Art. 9 Esportazione di precursori

¹ Gli utilizzatori privati possono esportare precursori di cui all'articolo 3 capoverso 2 lettere b e c soltanto se questi ultimi sono stati acquistati legalmente. L'esportazione prevista deve figurare nella registrazione dell'acquisto e nella richiesta per il rilascio dell'autorizzazione di acquisto.

² Su richiesta dell'AFD, gli utilizzatori privati documentano la registrazione e il rilascio dell'autorizzazione di acquisto e forniscono tutte le informazioni utili.

Art. 10 Messa al sicuro provvisoria di precursori

¹ L'AFD mette al sicuro provvisoriamente i precursori che non sono stati registrati in modo regolare o per i quali non esiste un'autorizzazione di acquisto.

² Essa sporge denuncia a fedpol salvo laddove il perseguimento e il giudizio dell'infrazione siano di sua competenza.

Sezione 4: Messa a disposizione di precursori sul mercato

Art. 11 Fornitura a utilizzatori privati

¹ Chiunque mette a disposizione sul mercato precursori di cui all'articolo 3 capoverso 2 lettere b o c, può fornirli a utilizzatori privati soltanto se questi ultimi sono in possesso di un passaporto svizzero, di una carta d'identità svizzera o di un titolo di soggiorno svizzero.

² Durante la fornitura, chi fornisce il precursore deve registrare nel sistema d'informazione di cui all'articolo 17 le seguenti indicazioni:

- a. le generalità dell'utilizzatore privato cui è fornito il precursore, il numero del suo passaporto, della sua carta d'identità o del suo titolo di soggiorno;
- b. il metodo di pagamento e, se del caso, il numero della carta di debito o di credito utilizzata;
- c. le indicazioni sul precursore;
- d. le indicazioni dell'utilizzatore privato sull'uso previsto del precursore;
- e. le indicazioni sulla transazione;
- f. se del caso, le indicazioni sull'autorizzazione di acquisto;
- g. se del caso, l'esportazione prevista del precursore (art. 9 cpv. 1).

³ Durante la fornitura di precursori di cui all'articolo 3 capoverso 2 lettera c, chi effettua la fornitura deve inoltre verificare nel sistema d'informazione di cui

all'articolo 17 se l'utilizzatore privato dispone di un'autorizzazione di acquisto per il precursore in questione.

⁴ Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Provvede a una procedura di registrazione quanto più semplice possibile.

Art. 12 Etichettatura

¹ Chiunque mette a disposizione sul mercato precursori di cui all'articolo 3 capoverso 2 lettere b o c deve assicurarsi che siano etichettati.

² Il Consiglio federale definisce i requisiti in materia di etichettatura.

Sezione 5: Preparazione e detenzione di sostanze esplodenti

Art. 13

¹ Agli utilizzatori privati è vietata la preparazione di sostanze esplodenti.

² È vietata la detenzione di sostanze esplodenti preparate ai sensi del capoverso 1.

Sezione 6: Segnalazione di sospetto

Art. 14

¹ Gli avvenimenti sospetti correlati ai precursori, quali furti, sparizioni o transazioni sospette, possono essere segnalati a fedpol.

² Fedpol gestisce un apposito servizio di contatto e mette in atto misure di sensibilizzazione.

Sezione 7: Trattamento dei dati e sistema d'informazione

Art. 15 Raccolta di informazioni

¹ Nel quadro dell'analisi delle forniture e importazioni registrate di precursori (transazioni), del trattamento delle richieste per il rilascio di autorizzazioni di acquisto, del riesame periodico delle autorizzazioni di acquisto e del trattamento delle segnalazioni di sospetto, fedpol può accedere ai sistemi d'informazione seguenti mediante procedura di richiamo:

- a. sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione;
- b. sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali;
- c. sistema di trattamento dei dati relativi alla cooperazione di polizia internazionale e intercantonale;
- d. sistema di ricerca informatizzato di polizia;

- e. Sistema d'informazione Schengen;
- f. registro nazionale di polizia;
- g. sistema di gestione delle pratiche e degli atti di fedpol;
- h. «Index SIC» del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC);
- i. sistema d'informazione sul casellario giudiziale;
- j. sistema d'informazione sui documenti d'identità ai sensi dell'articolo 11 della legge del 22 giugno 2001² sui documenti d'identità;
- k. sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo.

² Le autorità della Confederazione e dei Cantoni, segnatamente le autorità di perseguimento penale, l'AFD, le autorità dello stato civile e le autorità del controllo abitanti forniscono a fedpol, su sua richiesta, informazioni utili a individuare e valutare possibili minacce correlate ai precursori.

³ I dati personali possono essere raccolti anche tramite l'analisi automatizzata di fonti accessibili al pubblico.

Art. 16 Scambio d'informazioni

¹ Durante il trattamento delle richieste per il rilascio di autorizzazioni di acquisto e in caso di avvenimenti sospetti, fedpol può scambiare dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione, con le autorità partner nazionali e internazionali.

² I dati personali in relazione con avvenimenti sospetti sono divulgati soltanto se tale divulgazione è necessaria per prevenire un pericolo per le persone o gli oggetti.

Art. 17 Sistema d'informazione

¹ Per adempiere i suoi compiti ai sensi della presente legge, fedpol gestisce un sistema d'informazione. Può trattarvi dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione.

² Nel quadro dell'analisi delle transazioni, del trattamento delle richieste per il rilascio di autorizzazioni di acquisto, del riesame periodico delle autorizzazioni di acquisto e del trattamento delle segnalazioni di sospetto, fedpol verifica se vi è motivo di ritenere che i precursori possano essere utilizzati per compiere reati contro la vita e l'integrità delle persone o contro oggetti. A tal fine fedpol è autorizzato a confrontare le informazioni di cui all'articolo 18.

Art. 18 Contenuto del sistema d'informazione

Il sistema d'informazione contiene le informazioni seguenti:

- a. i dati concernenti la registrazione di transazioni;

² RS 143.1

- b. le richieste per il rilascio di autorizzazioni di acquisto, nonché le informazioni sulle autorizzazioni di acquisto rilasciate, rifiutate e revocate e sulle circostanze che hanno condotto al rifiuto o alla revoca di un'autorizzazione di acquisto;
- c. le informazioni sulle segnalazioni di sospetto pervenute e sulle circostanze che hanno condotto a una tale segnalazione;
- d. le informazioni sulle misure adottate nei casi di avvenimenti sospetti;
- e. i dati raccolti da fedpol in virtù degli articoli 15, 16 e 24;
- f. le sentenze e altre informazioni su avvenimenti correlati a sostanze chimiche e sostanze esplosive;
- g. i dati trattati da fedpol nel quadro di procedimenti amministrativi in virtù della presente legge e di procedimenti amministrativi penali in virtù dell'articolo 31;
- h. le informazioni tecniche correlate ai precursori e al loro uso abusivo;
- i. le informazioni statistiche.

Art. 19 Diritto d'accesso e di rettifica

¹ Il diritto d'accesso e di rettifica è retto dalla legge federale del 19 giugno 1992³ sulla protezione dei dati.

² Fedpol fornisce le informazioni richieste d'intesa con l'autorità dalla quale provengono i dati registrati.

Art. 20 Procedura di richiamo

Il Consiglio federale può autorizzare le autorità seguenti ad accedere al sistema d'informazione mediante procedura di richiamo per adempiere i loro compiti:

- a. le autorità competenti per il rilascio di autorizzazioni in virtù della legge del 20 giugno 1997⁴ sulle armi e della legge federale del 25 marzo 1977⁵ sugli esplosivi (LEspl);
- b. l'AFD, fedpol e i corpi cantonali di polizia;
- c. le autorità competenti per l'esecuzione della presente legge, segnatamente per i controlli ai sensi dell'articolo 23 capoverso 3, nel quadro delle loro verifiche.

Art. 21 Uso del numero d'assicurato AVS

¹ Fedpol e le autorità elencate all'articolo 20 che trattano dati nel sistema d'informazione mediante procedura di richiamo, sono autorizzati a utilizzare siste-

³ RS 235.1

⁴ RS 514.54

⁵ RS 941.41

maticamente il numero d'assicurato AVS di cui all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946⁶ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

² Il numero d'assicurato AVS è utilizzato per lo scambio elettronico di dati con altre banche dati nelle quali il numero d'assicurato AVS è utilizzato sistematicamente, sempre che tale scambio di dati mediante numero d'assicurato AVS sia retto da una legge federale.

³ Le autorità competenti comunicano a fedpol il numero d'assicurato AVS ai fini di un suo uso nel sistema d'informazione.

Art. 22 Disposizioni d'esecuzione relative al sistema d'informazione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. Disciplina in particolare la durata di conservazione dei dati.

Sezione 8: Esecuzione

Art. 23 Fedpol

¹ Fedpol provvede all'esecuzione della presente legge, sempre che quest'ultima non designi un altro servizio competente.

² Se una persona non si conforma agli obblighi imposti in virtù della presente legge o delle sue disposizioni d'esecuzione, fedpol emana le decisioni necessarie. Può in particolare confiscare precursori, revocare autorizzazioni di acquisto e ordinare misure per la protezione di terzi.

³ Fedpol controlla a campione se i punti vendita registrano le transazioni, verificano l'esistenza di autorizzazioni di acquisto e rispettano le disposizioni concernenti l'etichettatura dei prodotti. Fedpol può incaricare i Cantoni di procedere ai pertinenti controlli.

Art. 24 SIC

Se vi sono dubbi in merito a una persona che richiede un'autorizzazione di acquisto, cui è stata rilasciata un'autorizzazione di acquisto o che è oggetto di una segnalazione di sospetto o di una registrazione, il SIC esprime il proprio parere su richiesta di fedpol.

Art. 25 Emolumenti

Il Consiglio federale definisce gli emolumenti per l'esecuzione della presente legge.

⁶ RS 831.10

Sezione 9: Disposizioni penali

Art. 26 Infrazioni in materia di fornitura

¹ Chiunque, in violazione delle disposizioni della presente legge o delle pertinenti disposizioni d'esecuzione, non registra una transazione (art. 3 e 11 cpv. 2), fornisce un precursore a un utilizzatore privato sprovvisto della necessaria autorizzazione di acquisto (art. 3 e 11 cpv. 3) o fornisce un precursore la cui fornitura è vietata (art. 3 e 5), è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Chiunque agisce per negligenza è punito con una multa.

³ Se l'autore conosce personalmente l'utilizzatore e sa che quest'ultimo acquista il precursore per uso privato e intende farne un uso legale, è punito con una multa. Nei casi di lieve entità si può abbandonare il procedimento o prescindere da una pena. Può essere pronunciato un ammonimento.

Art. 27 Detenzione, importazione o esportazione illecite

¹ Chiunque, in violazione delle disposizioni della presente legge o delle pertinenti disposizioni d'esecuzione, detiene un precursore (art. 4), è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria.

² Chiunque, in violazione delle disposizioni della presente legge, non registra preventivamente l'importazione di un precursore acquistato all'estero (art. 8), non dispone della necessaria autorizzazione di acquisto (art. 8) o esporta un precursore senza soddisfare i requisiti pertinenti (art. 9), è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

³ Se l'autore detiene, importa o esporta il precursore per uso privato e con l'intenzione di farne un uso legale, è punito con una multa. Nei casi di lieve entità si può abbandonare il procedimento o prescindere da una pena. Può essere pronunciato un ammonimento.

⁴ I precursori sono confiscati. Se è applicabile il capoverso 3, la confisca è eseguita in virtù dell'articolo 69 capoverso 1 del Codice penale⁷.

Art. 28 Conseguimento fraudolento di un'autorizzazione di acquisto

¹ Chiunque ottiene un'autorizzazione di acquisto in modo fraudolento fornendo indicazioni false o incomplete, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria.

² Nei casi di lieve entità, la pena è la multa. Il procedimento può essere abbandonato o si può prescindere da una pena. Può essere pronunciato un ammonimento.

Art. 29 Preparazione e detenzione di sostanze esplodenti

¹ L'utilizzatore privato che prepara sostanze esplodenti (art. 13 cpv. 1), è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

⁷ RS 311.0

² Chiunque detiene sostanze esplodenti di siffatta preparazione (art. 13 cpv. 2), è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

³ Nei casi di lieve entità, la pena è la multa. Il procedimento può essere abbandonato o si può prescindere da una pena. Può essere pronunciato un ammonimento.

Art. 30 Etichettatura errata

¹ Chiunque mette a disposizione precursori sul mercato e viola intenzionalmente le disposizioni della presente legge o le pertinenti disposizioni d'esecuzione in materia di etichettatura (art. 12), è punito con una multa fino a 100 000 franchi.

² Chiunque agisce per negligenza è punito con una multa.

³ Nei casi di lieve entità si può abbandonare il procedimento o prescindere da una pena. Può essere pronunciato un ammonimento.

Art. 31 Perseguimento e giudizio da parte di fedpol

¹ Il perseguimento e il giudizio dei reati di cui agli articoli 26–30 sono retti dalla legge federale del 22 marzo 1974⁸ sul diritto penale amministrativo (DPA). L'autorità amministrativa federale incaricata del perseguimento e del giudizio è fedpol.

² Nelle cause penali di competenza sia di fedpol, ai sensi del capoverso 1, sia della giurisdizione federale, ai sensi dell'articolo 23 capoverso 1 del Codice di procedura penale⁹, il perseguimento penale è riunito nelle mani del Ministero pubblico della Confederazione.

Art. 32 Perseguimento e giudizio da parte dell'AFD

¹ Se vi è simultaneamente un'infrazione ai sensi dell'articolo 27 e un'infrazione alla legge del 18 marzo 2005¹⁰ sulle dogane (LD) o alla legge del 12 giugno 2009¹¹ sull'IVA (LIVA), le infrazioni sono perseguite e giudicate dall'AFD. La procedura è retta dalla DPA.

² L'AFD informa fedpol tempestivamente delle infrazioni constatate ai sensi del capoverso 1. Trasmette a fedpol le decisioni pronunciate.

³ Alle infrazioni punibili simultaneamente ai sensi dell'articolo 27 e della LD o della LIVA, si applica la pena prevista per l'infrazione più grave; tale pena può essere aumentata in misura adeguata.

⁸ RS 313.0
⁹ RS 312.0
¹⁰ RS 631.0
¹¹ RS 641.20

Sezione 10: Disposizioni finali

Art. 33 Disposizioni transitorie

La detenzione di precursori di cui all'articolo 3 capoverso 2 lettere b e c, acquistati prima dell'entrata in vigore della presente legge, resta consentita agli utilizzatori privati. Se sussiste il rischio di uso illegale, fedpol può confiscare tali precursori.

Art. 34 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Art. 35 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, ...

Consiglio degli Stati, ...

Data della pubblicazione: ...

Scadenza del termine di referendum: ...

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 20 giugno 2003¹² sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo

Art. 9 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 lett. c n. 1

¹ La SEM può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:

- c. autorità federali competenti in materia di polizia, esclusivamente per l'identificazione delle persone nell'ambito di scambi di informazioni di polizia, inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, procedure d'extradizione, assistenza giudiziaria e amministrativa, perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva, lotta al riciclaggio di denaro, al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata, lotta all'uso abusivo di precursori di sostanze esplodenti, controllo di documenti d'identità, ricerche di persone scomparse e controllo delle registrazioni nel sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all'articolo 15 della legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP);

² La SEM può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell'asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:

- c. autorità federali competenti in materia di polizia:
 - 1. esclusivamente per l'identificazione delle persone nell'ambito di scambi di informazioni di polizia, inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, procedure d'extradizione, assistenza giudiziaria e amministrativa, perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva, lotta al riciclaggio di denaro, al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata, lotta all'uso abusivo di precursori di sostanze esplodenti, controllo di documenti d'identità, ricerche di persone scomparse, controllo delle registrazioni nel sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all'articolo 15 LSIP e valutazione dell'indegna ai sensi dell'articolo 53 LAAsi,

¹² RS 142.51

2. Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937¹³

Art. 367 cpv. 2 lett. c

² Le autorità seguenti possono, mediante procedura di richiamo, accedere ai dati personali concernenti le sentenze di cui all'articolo 366 capoversi 1, 2 e 3 lettere a e b:

- c. Ufficio federale di polizia nell'ambito di indagini della polizia giudiziaria nonché per l'analisi di transazioni, il rilascio e il riesame di autorizzazioni di acquisto, il trattamento di segnalazioni di sospetto, il perseguimento e il giudizio dei reati ai sensi della legge del (*data*) sui precursori;

3. Legge federale del 13 giugno 2008¹⁴ sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione

Art. 10 cpv. 4 lett. e

⁴ Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo (accesso online):

- e. fedpol per analizzare transazioni, per rilasciare e riesaminare autorizzazioni di acquisto e per trattare segnalazioni di sospetto ai sensi della legge del (*data*) sui precursori.

Art. 11 cpv. 5 lett. e

⁵ Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo:

- e. fedpol per analizzare transazioni, per rilasciare e riesaminare autorizzazioni di acquisto e per trattare segnalazioni di sospetto ai sensi della legge del (*data*) sui precursori.

Art. 12 cpv. 6 lett. d

⁶ Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo:

- d. fedpol per analizzare transazioni, per rilasciare e riesaminare autorizzazioni di acquisto e per trattare segnalazioni di sospetto ai sensi della legge del (*data*) sui precursori.

Art. 15 cpv. 1 lett. l

¹ Fedpol gestisce, in collaborazione con i Cantoni, un sistema di ricerca informatizzato di persone e oggetti. Il sistema serve a sostenere le autorità federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti:

¹³ RS 311.0

¹⁴ RS 361

1. prevenire l'uso abusivo di sostanze che possono essere utilizzate per preparare sostanze esplodenti.

Art. 16 cpv. 2 lett. j

² Il N-SIS serve a sostenere gli uffici federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti:

- j. prevenire l'uso abusivo di sostanze che possono essere utilizzate per preparare sostanze esplodenti.

Art. 17 cpv. 4 lett. m

⁴ Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo informatizzata:

- m. fedpol per analizzare transazioni, per rilasciare e riesaminare autorizzazioni di acquisto e per trattare segnalazioni di sospetto ai sensi della legge del (*data*) sui precursori.

4. Legge federale del 25 marzo 1977¹⁵ sugli esplosivi

Titolo

Concerne soltanto i testi tedesco e francese

Ingresso

visti gli articoli 60 capoverso 1, 95 capoverso 1, 107, 110, 118, 173 capoverso 2 e 178 capoverso 3 della Costituzione federale¹⁶,

Sostituzione di espressioni

¹ Negli articoli 2 capoverso 2, 16, nel titolo della sezione 6, e nell'articolo 28 capoverso 1 «commercio di» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «operazioni con».

² Nell'articolo 28 capoverso 3 «sul commercio di» è sostituito con «sulle operazioni con».

³ Nel titolo della sezione 3 e nell'articolo 30 capoverso 2 «commerciare» è sostituito con «operare con».

⁴ Nelle rubriche degli articoli 15 e 37 «commercio» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «operazioni».

⁵ Negli articoli 17, 23 capoverso 1, 31 e 37 numero 1 «commerciare» è sostituito con «operare».

¹⁵ RS 941.41

¹⁶ RS 101

⁶ Nell'articolo 8a «commercializzati» è sostituito con «messi a disposizione sul mercato».

⁷ Nell'articolo 33 capoverso 3 «messi in commercio» è sostituito con «messi a disposizione sul mercato».

Art. 1 cpv. 1

¹ La presente legge disciplina qualsiasi operazione con esplosivi messi a disposizione sul mercato o fabbricati, sulla base di una pertinente autorizzazione di fabbricazione, per uso proprio, con pezzi pirotecnici e con polvere da fuoco. Le sue disposizioni concernenti i pezzi pirotecnici valgono anche per la polvere da fuoco, fatti salvi gli articoli 12 capoverso 5, 14 nonché 24 capoverso 3 e nella misura in cui non sia oggetto di prescrizioni particolari.

Art. 3, rubrica e cpv. 1

Operazione

¹ Per operazione s'intende qualsiasi attività con esplosivi e pezzi pirotecnici, segnatamente la fabbricazione, il deposito, la detenzione, l'importazione, la fornitura, l'acquisto, l'impiego e la distruzione.

Art. 5 cpv. 2, frase introduttiva e lett. c

² Non sono considerate materie esplosive ai sensi della presente legge:

- c. i prodotti e i preparati esplosivi, fabbricati per scopo diverso da quello derivante dalle loro proprietà esplosive.

Art. 9 cpv. 3

³ Sono fatte salve le disposizioni della legge del (*data*) sui precursori relative alla preparazione di sostanze esplodenti da parte di utilizzatori privati.

Art. 14a

Rifiuto di autorizzazioni, di permessi d'acquisto e di permessi d'uso

¹ Se sussiste un motivo d'impedimento, l'autorità competente può rifiutare o revocare a una persona l'autorizzazione di fabbricazione o d'importazione, il permesso d'acquisto o il permesso d'uso.

² Sussiste un motivo s'impedimento se:

- a. la persona è sottoposta a curatela generale o è rappresentata da un mandatario designato con mandato precauzionale;
- b. vi sono indizi secondo cui la persona potrebbe utilizzare, manipolare o custodire esplosivi o pezzi pirotecnici in modo tale da esporre a pericolo se stessa o terzi;

- c. la persona è iscritta nel casellario giudiziale per un reato tale da far temere che possa commettere reati contro la vita e l'integrità delle persone o contro oggetti oppure contribuire alla commissione di simili reati; o
- d. vi è motivo di ritenere che la persona possa commettere reati contro la vita e l'integrità delle persone o contro oggetti oppure contribuire alla commissione di simili reati.

³ Il Consiglio federale può prevedere ulteriori criteri.

⁴ Per esaminare i motivi d'impedimento, le autorità competenti possono chiedere informazioni sulle persone all'Ufficio federale di polizia (fedpol). Se fedpol è a conoscenza dell'esistenza di un motivo d'impedimento, può informarne d'ufficio le autorità competenti.

5. Legge del 17 giugno 2016¹⁷ sul casellario giudiziale

Art. 46 lett. a n. 10

Le seguenti autorità collegate possono consultare mediante procedura di richiamo tutti i dati figuranti nell'estratto 2 per autorità (art. 38), nella misura necessaria per adempiere i compiti elencati qui appresso:

- a. i servizi competenti dell'Ufficio federale di polizia:
 - 10. per analizzare transazioni, per rilasciare e riesaminare autorizzazioni di acquisto e per trattare segnalazioni di sospetto ai sensi della legge del (*data*) sui precursori.

¹⁷ FF 2016 4315